

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

**CONTRATTO D'APPALTO PER
PISCINA LOMBARDIA – RIFACIMENTO FONDO VASCA
A SEGUITO ESITO COLLAUDO
CIG B9614A7B52**

SOMMARIO

PREMESSA	2
Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 1 bis . Norme particolari	3
Art. 2 - Importo contrattuale	3
Art. 3 - Variazioni al progetto e al corrispettivo	3
Art. 4 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione	3
Art. 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore	4
Art. 6– Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi	4
Art. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 8 - Garanzie	5
Art. 9 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico	6
Art. 10 - Modalità e termini di collaudo	6
Art. 11 - Risoluzione e recesso	6
Art. 12 - Controversie	6
Art. 13 - Spese contrattuali	7
Art. 14 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese	7
Art. 15 - Trattamento dei dati personali	7

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.I. 00514490010- (in seguito denominato anche "Città"), ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente Infrastrutture per il Commercio e lo Sport Arch. Maria VITETTA, domiciliato per la carica in Torino, P.zza Palazzo di Città 1, ed l'arch. Enrico BOTTALLO, domiciliato a Torino, strada Val S. Martino 162 - 10131 – TORINO (TO), non in proprio ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale acquisito agli atti della Città, della Società Cooperativa Architetti Costruttori soc. coop con sede in Torino (TO), Fossata 88 - 10155 – TORINO (TO), Partita I.V.A. 10778690015, di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - Il D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
3. Nel seguito si intende:
Codice: D.Lgs. 36/2023 – "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;
CME: Computo Metrico Estimativo;
DURC: Documento unico di regolarità contributiva.
4. Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
Con determina dirigenziale n. 8681 in data 18/12/2025 esecutiva in medesima data, è stato approvato il progetto di **Rifacimento fondo vasca a seguito esito collaudo Piscina Lombardia** ed i relativi documenti, e ad indire la gara attraverso la piattaforma digitale della Città.
Con la medesima determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare l'aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del Codice e si è proceduto altresì alle comunicazioni previste dall'art. 90 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto inoltre dell'intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA.

Il Direttore dei Lavori in data 18/12/2025 ha provveduto inoltre ad aggiornare l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1 all. II.14 del Codice.

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra
CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del progetto di fattibilità tecnica-economica e/o del progetto esecutivo e conservati agli atti della Città.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 1 bis – Norme particolari

Obblighi relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
2. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 4 del presente Contratto e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Obbligo al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità

3. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

Obblighi relativi al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità

4. In tutte le attività e le fasi progettuali, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dall'Articolo 34 del Regolamento UE 2021/241, da Linee Guida-Sistemi di Gestione e Controllo – Manuali - Istruzioni delle autorità nazionali direttamente interessate dalle iniziative, nonché da Regolamenti – Manuali – Istruzioni - Campagne di Comunicazione disposte dalla Stazione Appaltante, al fine di riconoscere l'origine e garantire un'adeguata visibilità dei finanziamenti, oltre ad assicurare il corretto posizionamento e risalto dei loghi e l'esplicito riferimento alle misure di finanziamento.

Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

5. Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 1 , comma 2, dell'allegato II.3 al Codice dei Contratti (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo allegato. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 4.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al comma 4 dell'articolo 1 dell'allegato II.3. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare la quota di cui al bando/ disciplinare di gara per la quale ha assunto espresso impegno delle nuove assunzioni destinate sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 4.

Obblighi rispetto all'assolvimento degli obblighi assunzionali (art. 17 Legge 68/1999)

6. I medesimi operatori economici sono obbligati a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 4.

Art. 2 - Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro «*importo opere ribassato*» oltre euro 15.469,80 per costi della manodopera ed euro 275,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Totale appalto euro 15.744,92 oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 3,12% sull'importo a base d'appalto di euro 16.243,12, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 3 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e secondo i contenuti dell'allegato II.2-bis al Codice. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 del CSA.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non nel rispetto di quanto previsto dall'art.120 del Codice; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art.16 del CSA

Art. 4 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 30 (*trenta*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.
2. Saranno applicate le penali di cui sopra anche per quanto concerne gli obblighi particolari posti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 1 bis.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 6 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

1. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del D.lgs.36/2023, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 28 del CSA, corrisponderà, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, la % consentita dalla normativa vigente dell'importo contrattuale, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali comunicazioni dell'appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all'art. 1, comma

2 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni, così come disposto dall'art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di ciò, e previa verifica di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento nel termine di 30 giorni dall'emissione del SAL, e comunque non prima dell'emissione del certificato di pagamento, L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, e nulla sarà dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato di pagamento.

3. All'Appaltatore verrà corrisposto un unico pagamento, al termine dei lavori, previa verifica del DURC e secondo scadenze, modalità e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. dell'Appaltatore.
4. L'Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: B9614A7B52) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP: C12H22000010006), Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 8 - Garanzie

1. Secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2023 non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva .
2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. Considerata l'urgenza ed il tempo di esecuzione non è ammesso il ricorso al subappalto.
2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 27 del CSA.
3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 10 - Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 116 e dell'all. II.14 del Codice; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 11 - Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 12 - Controversie

1. La Città, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.
2. La Città, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità disposte dall'art. 215 e dall'all. V.2 del Codice.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del Codice.
4. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 13 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente e s'intendono assolute secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

1. L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita> ed il Codice di Comportamento della Città, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>, fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs. 2018 n.1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto,

cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 11 (Risoluzione e recesso), art. 12 (Controversie), art. 14 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 15 (Trattamento dei dati personali).

IL DIRIGENTE E RUP

Arch. Maria Vitetta

L'APPALTATORE

.....



Firmato digitalmente da:

Maria Vitetta
Torino

18/12/2025 11:11